COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(89)547 def.

Bruxelles, 9 novembre 1989

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo
alla nomenclatura tariffaria e statistica
ed alla tariffa doganale comune

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il regolament (CEE) n° 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, ha instaurato, col 1° gennaio 1988, una nomenclatura delle merci, denominata "nomenclatura combinata", che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune ed a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità.

2. Sulla base della nomenclatura combinata la Commissione ha approntato una tariffa integrata delle Comunità europee, denominata "TARIC". L'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n° 2658/87, di cui sopra, stabilisce che gli Stati membri che utilizzano delle suddivisioni per tener conto di esigenze nazionali diverse da quelle statistiche possono, informandone la Commissione, differire, al massimo fino al 31 dicembre 1989, l'utilizzazione delle sottovoci TARIC e delle decime e undicesime cifre corrispondenti.

3. Scopo dell'allegato progetto di regolamento è di modificare la data del 31 dicembre 1989 per tener conto di talune difficoltà ad integrare la TARIC nella tariffa nazionale di uno Stato membro entro il 1° gennaio 1990 e di talune difficoltà ad addattare, prima del 1° gennaio 1991, il sistema di gestione statistica.

4. Scopo della presente proposta è di rinviare quindi al 1°gennaio 1991 il termine ultimo per l'entrata in vigore della codificazione TARIC.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo
alla nomenclatura tariffaria e statistica
ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2174/88 della Commissione, del 21 settembre 1988 (2), ha instaurato una nomenclatura delle merci, denominata "nomenclatura combinata", e sulla base di tale nomenclatura la Commissione ha approntato una tariffa integrata delle Comunità europee, denominata "TARIC" ;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento citato stabilisce che gli Stati membri possono differire l'utilizzazione delle sottovoci TARIC e delle decime e undicesime cifre corrispondenti fino al 31 dicembre 1989 ;

considerando che per il sopraggiungere di talune difficoltà tecniche di uno Stato membro è opportuno differire tale data al 31 dicembre 1990 ;

---

(1) GU n. L 256 del 7.9.1987, pag. 1
(2) GU n. L 298 del 31.10.1988, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2658/87, la data del 31 dicembre 1989 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1990.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addi'

Per il Consiglio,
Il Presidente,

IE

FICHE D'IMPACT SUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI

Le présent projet de règlement ne vise qu'à modifier dans le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, la date limite d'entrée en vigueur de la codification TARIC.

Aucune obligation nouvelle n'est donc imposée aux entreprises.

5

ISSN 0254-1505

COM(89) 547 def.

DOCUMENTI

IT 02

N. di catalogo : CB-CO-89-507-IT-C

ISBN 92-77-54465-1

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo

6